

STATUTO

Denominazione, durata, sede e scopi

Articolo 1

È costituita in Roma l'associazione denominata EUphoria.
La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Roma 00179, Via Giuseppe La Farina 35.
La sede potrà essere variata anche con semplice delibera del Consiglio.

Articolo 3

L'associazione è senza finalità di lucro, multi-etnica, pluralistica, democratica, unitaria, apartitica, autonoma.

L'associazione di promozione sociale nasce dall'esigenza di promuovere e dare più visibilità ai temi dell'Unione Europea, favorire il dibattito, sensibilizzare i cittadini e cambiare gli atteggiamenti.

L'Associazione ha per obiettivo la promozione, la divulgazione, la comunicazione e l'informazione dei valori storici, politici ed economici dell'Unione Europea in un'ottica di rendere consapevoli i cittadini dell'appartenenza a una comunità di destino.

L'Associazione si prefigge il compito di fornire il proprio contributo, in linea con le politiche dell'Unione Europea, nella promozione di iniziative, di ricerca e discussione intorno ai temi dei diritti dell'Unione europea dei cittadini, delle imprese, dei consumatori e degli utenti di servizi in genere. L'Associazione porrà particolare attenzione ai valori fondamentali dell'Unione europea, alla conoscenza delle sue Istituzioni e della sua normativa, allo sviluppo personale, all'acquisizione di esperienze, di competenze fra i cittadini nonché al potenziamento delle loro scelte per uno sviluppo sostenibile dei contesti territoriali sociali ed economici. L'Associazione si prefigge anche compiti nel promuovere la costituzione di reti locali ed europei di servizi, promuovere iniziative di cooperazione decentrata tra realtà, anche municipali e locali, italiane ed europee e paesi in via di sviluppo o aree svantaggiate.

Le aree di intervento si sviluppano principalmente su quattro assi: informazione, formazione, reti e servizi.

A tale scopo, l'Associazione realizzerà e porterà avanti:

- campagne d'informazione, pubbliche manifestazioni, nonché campagne di sensibilizzazione della collettività e dei singoli cittadini circa i temi costituenti le proprie finalità;
- la promozione di progetti informativi riguardanti l'Associazione stessa, fra cui manifestazioni e iniziative finalizzate alla raccolta fondi;

- la formazione culturale e politica dei cittadini a livello europeo ed internazionale;
- corsi di formazione, promozione di attività interculturali, seminari, convegni, laboratori, ricerche e pubblicazioni anche a carattere professionale;
- la partecipazione a reti e network di diverso tipo affini ai principi statutari;
- progetti di collaborazione e supporto europeo e internazionale;
- la promozione e coordinamento di studi, ricerche, dibattiti e seminari; la promozione della ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali e di documenti inerenti la propria attività;
- attività di patrocinio, sostegno e/o promozione di progetti, anche coordinati con altre associazioni o enti, o società, o privati, in ordine alle attività necessarie per il perseguimento dei fini dell'associazione o, comunque, collegate, e di collaborare nelle forme ritenute idonee a progetti già avviati, anche a livello editoriale e multimediale;

Patrimonio ed esercizio sociale

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali contributi ottenuti da enti pubblici o da privati a qualsiasi titolo;
- c) dalle offerte volontarie da parte di cittadini e di enti, previa approvazione dell'assemblea;
- d) da contributi derivanti da leggi regionali, nazionali e comunitarie;
- e) da contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) da ogni altro contributo, corrispettivo e finanziamento che concorra ad incrementare le attività sociali, ivi comprese attività di carattere commerciale e non, dirette a reperire mezzi per lo svolgimento dell'attività sociale prevalente.

Gli associati possono concedere in comodato d'uso beni mobili e immobili per lo svolgimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

L'esercizio economico finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Rendiconto consuntivo annuale e il Bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 6

E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Associati

Articolo 7

L'Associazione è costituita da un minimo di tre associati.

Possono essere soci dell'Associazione, persone fisiche, Enti di qualsiasi tipo, associazioni nazionali e non, che svolgono o hanno interesse a svolgere le attività poste in essere dall'Associazione, di cui all'Art.3 del presente Statuto. Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire le modalità e le indicazioni da fornire per la domanda di ammissione.

Ogni associato, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali impegnandosi a perseguire le finalità associative dell'associazione stessa.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

L' associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato.

Il recesso non comporta alcun rimborso delle quote versate.

L'esclusione di un associato deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati.

Le quote sociali e i contributi sono personali e pertanto intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*.

Ci sono tre categorie di soci:

1. **Ordinari:**

- contribuiscono allo svolgimento delle attività associative e promuovono lo sviluppo di essa negli ambiti di competenza;
- possono far parte di una o più aree interne dell'associazione e portare avanti i progetti e/o programmi condivisi con altri Enti e/o associazioni;
- hanno diritto di voto nei processi decisionali associativi.

2. **Sostenitori:** sono coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Possono essere persone fisiche o giuridiche.

- partecipano alle attività associative (workshop, conferenze, seminari, bandi, eventi, etc);
- non hanno diritto di voto all'interno degli organi decisionali associativi;
- possono acquisire lo status di socio ordinario e conseguente diritto di voto nel caso in cui partecipino attivamente ad uno o più progetti ed iniziative promosse dall'Associazione accettando il regolamento dei diritti e doveri del socio ordinario.

3. **Soci aggregati:** sono le società che svolgono attività economiche quali società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitale, società di fatto ed equivalenti

oggetti collettivi esteri. L'associazione dei soci aggregati avviene a nome della società per la quale è richiesta l'adesione, a mezzo del legale rappresentante della società richiedente.

Articolo 8

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Organi Sociali

Articolo 9

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione.

L'assemblea Degli Associati

Articolo 10

L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'Associazione ed è sovrana.

Essa delibera solo sugli argomenti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'Assemblea degli Associati si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo ed entro il trenta aprile del primo anno del triennio per eleggere il Presidente ed i Consiglieri.

E' compito dell'assemblea ordinaria stabilire il programma delle attività, le norme di funzionamento della stessa e le modalità elettorali nel rispetto delle leggi in vigore, la nomina dei membri del consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli Associati si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame delle modifiche dello Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da un terzo degli Associati.

L'Assemblea degli Associati è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale e nei luoghi in cui l'associazione svolge la propria attività, e contestualmente comunicata agli associati a mezzo telefono, e-mail, posta o fax almeno otto giorni prima della data fissata. La convocazione

deve contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

All'Assemblea degli Associati partecipano di diritto il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli Associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati regolarmente iscritti che alla data fissata sono in regola con il versamento delle quote sociali.

Il voto è strettamente personale: solo in caso di gravi motivi, regolarmente documentati, è possibile farsi rappresentare da un altro associato. In tal caso ciascun associato non può rappresentare più di due associati.

Articolo 11

L'Assemblea degli Associati è valida in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione qualunque sia il numero di associati presenti e purché siano presenti almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea degli associati delibera a maggioranza.

Per le modifiche allo statuto è necessaria una maggioranza qualificata di almeno 2/3 degli associati in prima convocazione.

In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei soci presenti.

Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione il quale verrà assistito da un Segretario da lui delegato.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice-Presidente, dal Segretario e da quattro Consiglieri. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono essere membri del Consiglio direttivo tutti coloro che sono iscritti all'associazione e sono in regola con le quote associative.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione o dimissione degli associati, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare in relazione a quanto stabilito dall'assemblea, procede alla formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e lo rende sociale, stabilisce la quota sociale, approva i regolamenti sociali e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali.

Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessita del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno quattro volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Associati.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Presidente

Articolo 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

Egli provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità delle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.

In caso di assenza temporanea, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice-Presidente.

In caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice-Presidente.

Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Scioglimento

Articolo 14

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà inoltre in merito alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio esistente a tale data sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Controversie

Articolo 15

Gli associati si impegnano ad esperire un tentativo obbligatorio di Mediazione per addivenire ad una soluzione delle controversie tra associati e associati e associazione, dopo aver tentato di risolvere in via amichevole ogni controversia.

Nell'ipotesi in cui la Mediazione non abbia alcun esito positivo, tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, in dipendenza del presente statuto, saranno decise da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma.

Articolo 16

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

